



**UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MONTECCHIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il GIUDICE DI PACE di Montecchio Emilia, in persona del **dr. avv. ALFREDO CARBOGNANI** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 725/09 di R.G, decisa con dispositivo letto all'udienza del 22.06.10 promossa con ricorso ex art. 22 L. 24.11.81 n. 689 presentato XXXXX. - opponente –

contro

UNIONE PM VAL D'ENZA

Oggetto: opposizione al verbale 100974X/09/V del 20.06.09 della P.M. della Val D'Enza **conclusioni:** il ricorrente chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La PG rilevava e contestava al ricorrente la La PG con il verbale opposto rilevava e contestava al ricorrente la violazione di cui all'art. 142/8 cds per aver superato di non più di 40 km il limite di velocità imposto in loco con conseguente applicazione della relativa sanzione e decurtazione di 5 punti dalla patente di guida. Avverso detto verbale il ricorrente ha proposto opposizione, sostanzialmente contestando nel merito la rilevata infrazione, siccome a dire del ricorrente non commessa nei gravi termini espressi dal giudizio della autorità di P.S. ed evidenziando comunque non esser noto chi guidava.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalle risultanze processuali e dalla documentazione agli atti, non risultano ragioni per procedere all'accoglimento del ricorso contro il verbale, che non può pertanto essere sostanzialmente annullato. Infatti le ragioni esposte dal ricorrente, contro le risultanze attualmente disponibili (in particolare la dichiarazione della PG), non bastano per confermare (almeno ai fini che qui interessano) la versione fornita dal ricorrente. Deve essere considerato (analogamente a quanto avviene per le violazioni di carattere penale, alle quali – almeno per tale profilo – le violazioni amministrative appaiono sostanzialmente equiparabili) che al Giudice è concessa da un lato, e riservata dall'altro, la facoltà di effettuare valutazioni particolari dell'accaduto, alle quali gli Agenti di Polizia Giudiziaria non sono tenuti, dovendo questi semplicemente limitarsi a prendere atto dei meri aspetti oggettivi, provvedendo quindi alle valutazioni del caso sulla base degli elementi disponibili e senza scendere all'analisi degli aspetti soggettivi della violazione, in particolare circa la sussistenza della colpa, che in ipotesi può anche prescindere dalla sussistenza del fatto materiale.

Lo strumento è preciso e controllato e perciò non può errare la rilevazione e non è d'obbligo la sua taratura e verifica periodica (Cass. 17361/08). La visibilità delle postazioni di rilevazione è dovuta, nei termini di legge, dal 3.8.07 e comunque non vi è prova che la stessa non fosse visibile. Al contrario il verbale attesta e fa fede del rispetto dell'art. 142 comma 6bis

cds e dell'art. 201 1bis e) cds circa la visibilità della postazione, la apposizione e visibilità della debita cartellonistica e la facoltà dell'omessa contestazione immediata. Del resto il fatto che a posteriori non vi fossero adeguati cartelli anche dalle laterali non significa che gli stessi non vi fossero all'atto dell'accertamento, ben potendo la PM, come in genere in effetti procede, collocare anche debiti cartelli mobili ad adeguata distanza.

Del resto l'onere della prova incombe al ricorrente ed avverso la pubblica fede di cui è dotato il verbale diventa una prova se non diabolica praticamente difficile se non impossibile. Né ancora può considerarsi che una pattuglia od un'auto collocata per la rilevazione, sia pure civile, resti potenzialmente sufficientemente visibile, anche se la parte ricorrente non l'ha potuta vedere; non averla vista non significa che non fosse visibile, e del resto non si può pretendere, né è possibile, che la pattuglia ovvero l'attrezzatura per la rilevazione vengano collocati ben in vista o addirittura paradossalmente in strada. Anche sulla preventiva segnalazione della postazione e sulla sua visibilità si è già detto e viene ritenuto quanto attestato a verbale e così pure dalla conoscenza dei luoghi derivante dalle attestazioni a verbale la segnaletica può e deve essere ritenuta adeguata.

La violazione sussiste sotto il profilo oggettivo. Né sussistono ragioni valide e documentate che sotto il profilo soggettivo, vuoi ex art. 3 vuoi ex art. 4 (stato necessità) L. 689 consentano di escludere a tal titolo la sussistenza della violazione. Del resto, quanto contestato nel ricorso, risulta smentito già nel verbale (rispetto del comma 6 bis dell'art. 142 cds) e nel caso ribadito dalla PM fin dal verbale, mentre non è vero che solo laddove sussista il c.d. Decreto Prefettizio previsto dall'art. 4 L. 168/02 si possa omettere la contestazione immediata, essendo la stessa consentita (omessa contestazione) anche ex art. 201 cds. Né sussistono come detto ragioni valide e documentate che sotto il profilo soggettivo, vuoi ex art. 3 vuoi ex art. 4 (stato necessità) L. 689 consentano di escludere a tal titolo la sussistenza della violazione.

Nel caso specifico poi, come indicato dalla PM, la segnaletica è corretta (per lo meno nel senso di marcia della ricorrente), mentre ci si trova comunque in un centro abitato; inoltre a nulla rileva che altri mezzi eventualmente siano transitati senza essere fermati.

Contro le violazioni ex art. 142 cds (velocità), pur tenendo conto della recente circolare del Ministro On.le Maroni, che chiarisce l'applicazione della legge in vigore, ma non muta (né potrebbe farlo) la stessa, in forza di Cass. S.U. 17355/09 i verbali fanno fede fino a querela di falso laddove attestano il rispetto dell'art. 142 comma 6 bis cds (visibilità e segnalazione delle postazioni).

Pertanto non è ammessa la prova contro il fatto che le postazioni fossero appunto segnalate e visibili, né ovviamente a maggior ragione può valere la mera dichiarazione del ricorrente, ovvero elementi tratti dalla rilevazione di altri accertamenti.

Quanto alla distanza della postazione dal cartello inferiore a 400 metri, se del caso, non ha rilievo, posto che la sentenza Cass. 11131/09 si riferisce intanto ad una mera circolare e non ad una legge, in ogni caso superata da una successiva circolare (avente identico valore) del 21.4.09 n. 29611 che rende indicativa la distanza fra il cartello e la postazione.

Eventuali vizi del verbale ed imprecisioni nella sua compilazione non sono gravi ex L. 15/05, integrando gli stessi una mera e appunto non grave irregolarità dell'atto, non comportante per sé l'invalidità dello stesso. Infatti, come previsto espressamente dall'art. 21 octies della L. 241/90 (di recente modificato dalla cit. L. 15/05 in materia di riforma dell'azione amministrativa) *“non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”*. E questo costituisce un nuovo e fondamentale principio introdotto dal legislatore che risolve un precedente contrasto giurisprudenziale sorto circa gli effetti delle violazioni procedurali, sancendo tale norma appunto il principio che non sono talmente gravi da comportare l'annullamento dell'atto amministrativo quelle violazioni di norme che – a proposito – non incidono sul contenuto dispositivo dell'atto, limitandosi ad integrare – come nella fattispecie – mere ed irrilevanti irregolarità formali dell'atto che non inficiano perciò da sole la validità dello stesso- Il ricorso pertanto va rigettato.

Non di meno (nonostante eventuali contrastanti dichiarazioni agli atti della parte ricorrente, apparentemente confessorie, in realtà dichiaratamente ed espressamente effettuate – pur a rischio – vuoi sperando nell'accoglimento pieno vuoi al solo al fine di evitare l'ulteriore sanzione di cui agli artt. 126 bis cds) in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2005 ed in conformità del nuovo art. 126 bis cds, in assenza della contestazione immediata ex Corte Cost. cit. ed ora espressamente ex art. 126 bis cds, non può essere disposta la decurtazione dei punti e la sospensione della patente, mancando a verbale la materiale sicura identificazione del soggetto autore della violazione, né la eventuale (nel caso) sospensione della patente; ciò nonostante quanto eventualmente dichiarato prima o dopo il ricorso (magari anche solo appunto per evitare la sanzione maggiore) ovvero prima alla stessa PM o in udienza (con conseguente ammissione indiretta di essere stato il ricorrente o chi per esso alla guida del veicolo) poi quanto meno revocata e revocabile in almeno parziale dubbio proprio per la mancata contestazione immediata. Ma dalla presenza o meno della parte ricorrente o chi per esso alla guida del veicolo (ammessa o meno) resta il fatto obiettivo che la mancata contestazione immediata non ha consentito l'identificazione del soggetto conducente del veicolo, con relativo dubbio sulla sua qualificazione ed impossibilità di decurtazione dei punti (ed eventuale sospensione della patente) se non altro per equità. Inoltre può ritenersi fin d'ora giustificata la mancata comunicazione ex art. 126 bis CdS (circa il nome del conducente al momento della rilevata infrazione, nonostante quanto dichiarato in ricorso) ai fini della non applicazione della sanzione supplementare di 370,00 euro di cui all'art. 180 CdS ovvero di quella di 250,00 euro ex art. 126 bis (novellato), se non altro per il tempo decorso dalla rilevata infrazione alla sua contestazione, che rende per sé credibile, e quindi appunto giustificata, l'impossibilità di effettuare la predetta comunicazione. Del resto, sia per le aziende ma anche per le famiglie, risulta comunque difficile se non impossibile (per l'uso molteplice, da parte di più persone) ricostruire a posteriori – appunto a distanza di tempo – chi sia stato il conducente dell'auto al momento della rilevata infrazione e,

pertanto, ulteriormente giustificata la citata mancata positiva comunicazione ex art. 126 bis CdS. La notifica è regolare per legge.

Per gli altri motivi si è già ampiamente detto. Il ricorso pertanto va rigettato.

PER QUESTI MOTIVI

Il GIUDICE DI PACE di Montecchio Emilia , visto l'art. 23 L.689/81, sulle conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando

RIGETTA

l'opposizione proposta da XXXXXXXX avverso verbale n. 100974X/09/V del 20.06.09 della P.M. della Val D'Enza e

CONFERMA

il suddetto atto opposto. Spese compensate Si determina la sanzione nell'importo di cui al verbale 168,50 .

Ex Corte Cost. 27/05 ed art. 126 bis cds esclude la decurtazione dei punti dalla patente della parte ricorrente per l'omessa immediata contestazione.

Ritenendo inoltre fin d'ora giustificata la mancata comunicazione del nominativo ex art. 126 bis cds, esclude anche, anticipatamente per economia processuale, l'applicazione di ogni sanzione ex artt. 126 bis e/o 180 cds

Montecchio Emilia 22.6.10

IL GIUDICE DI PACE

Dr. A. Carbognani

Il Cancelliere B3

Dott.ssa Maria Antonia Ferrulli

Depositato in Cancelleria il _____

Il Cancelliere B3

Dott.ssa Maria Antonia Ferrulli